

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24 Data 27-03-17

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINI-
STRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE
DELLA STRADA PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

=====

TEODORI PAOLO	SINDACO	P
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P
VIOLA TIZIANA	ASSESSORE	P

=====

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

“Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni

....omissis...

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.”

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2017, in adempimento delle norme soprariportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Sentite le indicazioni del Servizio Polizia Municipale in merito alla stima di entrata degli specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione;

Dato atto che, per l'anno 2016, è stata accertata, per questo titolo, la somma di € 10.132,33 a fronte di una previsione complessiva assestata di € 10.700,00;

Ritenuto che per il corrente anno il gettito può essere ragionevolmente previsto in € 7.000,00;

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);

b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);

c) per il restante 25% ai seguenti interventi:

- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
- redazione dei piani urbani del traffico;

- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
- corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica;
- assunzione di personale stagionale a progetto;
- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Atteso che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che trovino comunque applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.Lgs. n. 285/1992;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Richiamati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada pari a € 7.000,00, di cui:
 - € 1.000,00 ex cap. 344 cod. Bilancio 3.02.02.01.001 non soggetti a riparto;
 - € 6.000,00 ex cap. 344/1 cod. Bilancio 3.02.02.01.001 soggetti a riparto;
2. di destinare, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs n. 285/1992, il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2017, per un importo pari a € 3.000,00 all'ente proprietario della strada (cod. bilancio 03.01-1.04.01.02.002 ex cap. 536)
3. di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le seguenti destinazioni per il restante 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada soggetti a riparto, unitamente all'intera quota non soggetta a riparto:

N.D.	PREVISIONE DI BILANCIO			
	FINALITA'	Codice Bilancio	Ex cap.	SOMMA PREVISTA
1	- Al miglioramento della circolazione stradale.....	10.05-1.03.01.02.999 10.05-1.03.02.09.008	2008 2008/1	€ 2.000,00
2	- Al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.....	10.05-1.03.01.02.999	2010	€ 500,00
3	- Alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi di Polizia municipale.....	03.01-1.03.01.02.004	532/1	€ 500,00
4	- Polizia municipale (noleggio autovelox)	03.01-1.03.02.07.008	532/2	€ 1.000,00
		TOTALE		€ 4.000,00

4. di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267

Di dichiarare successivamente, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
**"DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2017"**

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267,
si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla
regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Contigiani Alberto

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to TEODORI PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-05-17

IL SEGRETARIO
li, 17-05-17 f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

La presente é copia conforme all'originale.

Ripe San Ginesio li **IL SEGRETARIO**
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====